



ICT Berufsbildung
Formation professionnelle
Formazione professionale

Regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con
validazione degli apprendimenti acquisiti
del 11 dicembre 2017

per

Informatica AFC /
Informatico AFC

N. della professione 88600

ICT Formazione professionale Svizzera

*visti gli articoli 33 e 38 della legge sulla formazione professionale¹ (LFPr; RS 412.10),
l'ordinanza della SEFRI del 1° novembre 2013² sulla formazione professionale di base
Informatica AFC/Informatico AFC (ordinanza in materia di formazione), il piano di formazione
del 1° novembre 2013 e il profilo di cultura generale relativo all'ordinanza della SEFRI del
27 aprile 2006³ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione
professionale di base,*

*stabilisce la seguente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con
validazione degli apprendimenti acquisiti:*

¹ RS 412.10

² RS 412.101.220.10

³ RS 412.101.241

1 Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative del rispettivo indirizzo professionale di cui agli articoli 4-6 dell'ordinanza in materia di formazione e delle competenze di base estese di cui all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza in materia di formazione (art. 19 dell'ordinanza in materia di formazione) e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

2 Ammissione

L'ammissione alle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 18 dell'ordinanza in materia di formazione. L'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 18 lettera c.

Secondo questa disposizione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr (RS 412.101),
- ha svolto almeno 3 anni di tale esperienza professionale nel campo del rispettivo indirizzo professionale dell'informatico AFC, e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

3 Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si basa sulle prescrizioni contenute nel documento della SEFRI «Validazione degli apprendimenti acquisiti. Guida per la formazione professionale di base» del settembre 2010.

I candidati raccolgono le prove degli apprendimenti acquisiti in un apposito dossier, dimostrando in questo modo di aver acquisito le competenze operative del rispettivo indirizzo professionale di cui agli articoli 4-6 dell'ordinanza in materia di formazione, le competenze di base estese di cui all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale.

Nell'ambito della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti le competenze operative, le competenze di base estese e le conoscenze di cultura generale sono valutate con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

4 Superamento

4.1 Indirizzo professionale «Sviluppo di applicazioni»

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per gli informatici dell'indirizzo professionale «Sviluppo di applicazioni» è superata se:

- in ognuno dei campi di competenze operative A – C due competenze operative sono ritenute acquisite;
- tutte le competenze operative del campo di competenze operative E sono acquisite; e
- nel quadro di una valutazione complessiva almeno nove competenze operative, le competenze di base estese e le conoscenze di cultura generale sono ritenute acquisite. Si applica per analogia la ponderazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza in materia di formazione.

4.2 Indirizzo professionale «Tecnica dei sistemi»

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per gli informatici dell'indirizzo professionale «Tecnica dei sistemi» è superata se:

- in tutti i campi di competenze operative due competenze operative sono ritenute acquisite;
- tutte le competenze operative del campo di competenze operative E sono acquisite; e
- nel quadro di una valutazione complessiva almeno dodici competenze operative, le competenze di base estese e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo sono ritenute acquisite. Si applica per analogia la ponderazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza in materia di formazione.

4.3 Indirizzo professionale «Informatica aziendale»

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per gli informatici dell'indirizzo professionale «Informatica aziendale» è superata se:

- in ognuno dei campi di competenze operative A, B, C ed E due competenze operative sono ritenute acquisite;
- tutte le competenze operative del campo di competenze operative F sono ritenute acquisite; e
- nel quadro di una valutazione complessiva almeno dodici competenze operative, le competenze di base estese e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo sono ritenute acquisite. Si applica per analogia la ponderazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza in materia di formazione.

5 Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Il dossier con le prove degli apprendimenti acquisiti può essere completato e ripresentato per valutazione al massimo due volte. Le competenze operative, le competenze di base estese e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

6 Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli 38 LFPr e 23 dell'ordinanza in materia di formazione l'attestato federale di capacità (AFC). L'AFC conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «informatica AFC»/«informatico AFC».

Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti, nel certificato delle note sono riportate le valutazioni delle competenze operative del rispettivo indirizzo professionale di cui agli articoli 4-6 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

7 Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Berna, 8 dicembre 2017

ICT Formazione professionale Svizzera
Il Presidente

Il Direttore

Andreas Kaelin

Jörg Aebischer

Durante la riunione dell'8 giugno 2017 la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per informatici AFC si è pronunciata sulla presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per informatica AFC/informatico AFC.

Riconoscimento della procedura di qualificazione

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di informatica AFC/informatico AFC.

Berna, 11 dicembre 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità